

DELIBERA N. 220 /09/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÁ RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE RETE 4) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 16 dicembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 66/09/DICAM del 30 luglio 2009, notificato in data 5 agosto 2009, e successiva nota di errata corrige prot. n. 72023/Agcom/U del 15 settembre 2009, con cui veniva contestata alla società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente RETE 4, la violazione dell'articolo 37, comma 4, decreto legislativo 177/05, perché risulta aver trasmesso, nel mese di giugno 2009, su un totale di 101 lungometraggi cinematografici, n. 47 film (pari al 46,53% del numero totale) con suddivisione in tre parti e trasmissione di due intervalli tra le parti, in cui è stata trasmessa ulteriore pubblicità, come di seguito elencato e dettagliato:

RILEVATO che RETE 4, nel mese di giugno 2009, ha trasmesso i predetti film con le interruzioni pubblicitarie dettagliate nella tabella di seguito riportate:

N°	Data	Titolo	pa rti	Durata lorda	Interruzioni consentite	Interruzioni effettuate
1	01/06/09	IL PARTIGIANO JOHNNY	3	2.13.15	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
2	02/06/09	LA GRANDE GUERRA	3	2.22.13	3 consentite	4 (2+2 intervalli)
3	03/06/09	STRAZIAMI MA DI BACI SAZIAMI	3	1.54.33	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
4	03/06/09	QUALCOSA E' CAMBIATO	3	2.23.49	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
5	03/06/09	IL COMUNE SENSO DEL PUDORE	3	2.13.17	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
6	04/06/09	L'UOMO DAL VESTITO GRIGIO	3	2.11.07	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)

N°	Data	Titolo	pa rti	Durata lorda	Interruzioni consentite	Interruzioni effettuate
7	04/06/09	FULL METAL JACKET	3	1.58.27	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
8	05/06/09	ADORABILE INFEDELE (di King H)	3	2.12.53	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
9	05/06/09	L'ARTE DELLA GUERRA	3	2.02.31	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
10	07/06/09	FINCHE' C'E' GUERRA C'E'...	3	2.09.59	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
11	07/06/09	DAYLIGHT TRAPPOLA NEL TUNNEL	3	1.57.46	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
12	08/06/09	COME SPOSARE UN MILIONARIO	3	1.50.57	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
13	09/06/09	SFIDA A WHITE BUFFALO	3	1.50.53	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
14	09/06/09	LA TERRA (di Rubini S.)	3	2.01.25	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
15	09/06/09	L'ULTIMO INQUISITORE	3	1.55.37	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
16	10/06/09	NELL'ANNO DEL SIGNORE	3	2.16.44	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
17	10/06/09	ANCHE GLI ANGELI MANGIANO...	3	2.16.43	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
18	11/06/09	DANKO	3	1.52.01	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
19	11/06/09	LUI E' PEGGIO DI ME	3	1.53.02	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
20	12/06/09	SANGUE E ARENA	3	2.18.31	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
21	14/06/09	IL CONTE MAX di Bianchi G.	3	1.52.19	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
22	14/06/09	SORVEGLIATO SPECIALE (Flynn J)	3	1.53.17	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
23	15/06/09	FAMMI POSTO TESORO	3	1.58.33	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
24	16/06/09	IL BARBARO E LA GEISHA	3	1.59.22	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
25	16/06/09	L'URLO DELL'ODIO	3	2.03.04	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
26	16/06/09	LA CURA DEL GORILLA	3	1.52.45	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
27	17/06/09	IL PROF. DOTT.GUIDO TERSILLI...	3	1.56.57	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
28	18/06/09	DA QUI ALL'ETERNITA'	3	2.11.38	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
29	18/06/09	PIRATI	3	1.57.15	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
30	18/06/09	IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI	3	1.55.17	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
31	19/06/09	L'ISOLA NEL SOLE	3	2.13.27	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
32	19/06/09	OCCHI NELLE TENEBRE	3	1.50.52	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
33	21/06/09	SUGARLAND EXPRESS	3	1.56.26	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
34	22/06/09	UN AMORE SPLENDIDO	3	2.07.43	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
35	23/06/09	DESIREE	3	2.02.31	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
36	23/06/09	THE CORRUPTOR INDAGINE A...	3	1.53.27	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
37	24/06/09	NON PIU' DI UNO	3	1.54.31	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
38	25/06/09	ANIME IN DELIRIO	3	2.06.08	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)

39	25/06/09	VENTO DI PASSIONI (Zwick	3	2.17.12	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
----	----------	--------------------------	---	---------	--------------	---------------------

		E.)				
40	25/06/09	DOVE VAI IN VACANZA?	3	2.43.44	4 consentite	5 (3+2 intervalli)
41	26/06/09	TERESA LA LADRA	3	2.14.29	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
42	26/06/09	SEDUZIONE PERICOLOSA	3	1.54.27	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
43	28/06/09	SPARTACUS	3	3.26.19	5 consentite,	7 (5+2 intervalli)
44	28/06/09	IL COLORE VIOLA	3	2.40.29	4 consentite	5 (3+2 intervalli)
45	29/06/09	MISSILI IN GIARDINO	3	2.01.31	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
46	29/06/09	ALASKA	3	1.55.22	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)
47	30/06/09	A RISCHIO DELLA VITA	3	1.51.32	3 consentite	4 (2+ 2 intervalli)

VISTE le argomentazioni difensive, recate dalle note pervenute in data 7 settembre 2009 (prot. n. 69099) e 15 ottobre 2009 (prot. n. 78849), ribadite in sede di audizione effettuata in data 18 novembre 2009, con le quali la società concessionaria ha richiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio eccependo quanto segue:

a) sotto il profilo formale, l'originario atto di contestazione rapporta il numero di 47 lungometraggi cinematografici divisi in tre parti a un totale di 211 lungometraggi complessivamente programmati nel mese di giugno 2009, corrispondenti al 21,27% del totale, lasciando presumere che la base di calcolo complessiva fosse determinata dal totale della programmazione delle tre emittenti generaliste R.T.I. (Rete 4, Canale 5 e Italia 1), che in realtà ammonta complessivamente a 272 opere (tra lungometraggi cinematografici e film prodotti per la televisione), portando tale percentuale al 17,28%; con la successiva nota di errata-corrige, viene precisato che per mero errore materiale è stato indicato un numero complessivo di opere pari a 211, in luogo del dato corretto da intendersi in 101, variando pertanto l'incidenza percentuale dei 47 lungometraggi sul totale, che conseguentemente diventa pari al 46,53%: tale rettifica modifica il criterio di computo, *sub specie* di base totale di calcolo, e conseguentemente il presupposto dell'avvio del procedimento sanzionatorio, comportando la necessità della archiviazione dell'atto di contestazione originario;

b) sotto il profilo sostanziale:

1. l'espressione "modalità praticate, di norma, nel circuito cinematografico" non deve intendersi come avente a oggetto il numero di tempi in cui i film sono suddivisi in occasione della loro proiezione, ma la "maniera" in cui ha luogo la separazione: sotto tale specifico aspetto, la regola è stata rispettata in quanto le parti sono state precisamente e chiaramente evidenziate come separate; la determinazione del numero delle parti in cui suddividere il film deve ritenersi rimessa all'autonomia editoriale dell'emittente in assenza di precisi riferimenti nella comunicazione interpretativa;

2. l'esistenza dell'inciso "di norma", anche ove si volesse accedere a una interpretazione che includa nelle "modalità" il "numero" di interruzioni, consente di adattare con la necessaria flessibilità la prassi cinematografica alle peculiarità della diffusione

televisiva, lasciando presumere la sussistenza di una tolleranza i cui parametri non risultano determinati dall'Autorità;

3. la prassi cinematografica comprende anche la possibilità di una suddivisione in tre tempi in casi di opere di particolare lunghezza, e tale circostanza ricorre nella totalità dei film oggetto di contestazione; peraltro, negli intervalli sono inseriti, accanto alla pubblicità, altri programmi informativi o di intrattenimento, con una diversificazione del palinsesto a beneficio dell'utenza;

4. la società concessionaria ha comunque tenuto un comportamento collaborativo, avuto specifico riguardo al documento di autodisciplina richiamato dalla comunicazione interpretativa e alla successiva interlocuzione con gli uffici dell'Autorità con la comunicazione dell'assunzione di impegno a limitare la suddivisione in tre parti dei lungometraggi cinematografici al dieci per cento del totale dei lungometraggi, rimasta priva di riscontro da parte dell'Autorità medesima, il che costituisce *vulnus* al legittimo affidamento della concessionaria oltre ad alimentare dubbi sulla legittimità di un procedimento sanzionatorio avviato in pendenza di una proposta di impegni;

5. il periodo di osservazione posto a base dell'accertamento è privo della caratteristica della significatività, essendo limitato a un mese, e inoltre la base di calcolo non è corretta in quanto riferita alla singola emittente e in quanto limitata ai soli lungometraggi cinematografici e non comprensiva anche dei film prodotti per la televisione;

6. non può non tenersi conto, inoltre, delle attuali logiche di mercato che, a fronte dell'incremento dei costi di acquisizione dei diritti di trasmissione di opere cinematografiche, impongono un adeguato finanziamento della pubblicità per garantirne la programmazione gratuita;

7. dai dati relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2009, anche adottando i più restrittivi criteri applicati dagli uffici dell'Autorità, si rileva un assestamento della programmazione di lungometraggi divisi in tre parti ben al di sotto del livello di soglia indicato nella proposta di impegni;

c) in via subordinata, ove non si ritenga accoglibile l'istanza di archiviazione del procedimento, la concessionaria chiede l'applicazione della sanzione nel minimo edittale tenuto conto delle numerose circostanze attenuanti illustrate, e, considerata l'unità della condotta oggetto di contestazione, la non applicazione del criterio del cumulo materiale;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni, in quanto:

a) sul piano formale, la dedotta rinnovazione del procedimento sanzionatorio in realtà non sussiste, in quanto nell'originario atto di contestazione risulta chiaramente precisato che la base di calcolo è costituita dai lungometraggi cinematografici complessivamente programmati dall'emittente RETE 4 nel periodo considerato, e solo per mero errore materiale è stato indicato un dato complessivo non corrispondente al totale delle opere citate, il che ha comportato un conseguente errore nella determinazione dell'incidenza percentuale dei film oggetto di contestazione sul totale programmato; peraltro, l'argomentazione della presunzione che la base di calcolo fosse costituita dal totale della

programmazione delle tre reti generaliste esercite dalla società concessionaria appare priva di pregio, in punto di fatto, in quanto anche in tal caso il numero totale delle opere programmate nel mese di giugno 2009 (101) non è corrispondente al dato erroneo (221) contenuto nell'atto di contestazione, e in punto di diritto, in quanto le tre diverse emittenti sono esercite sulla base di titoli abilitativi distinti, e costituiscono conseguentemente soggetti di distinta imputazione degli obblighi giuridici derivanti dalla disciplina di settore e dal regime discendente dal titolo abilitativo; peraltro il procedimento risulta correttamente avviato e istruito in base alle pertinenti disposizioni, essendo state rispettate le previsioni circa il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché il termine di conclusione come originariamente determinato dalla notifica dell'atto di contestazione;

b) sul piano sostanziale, si osserva che il termine "modalità" appare sufficientemente generale da poter ricomprendere aspetti non soltanto qualitativi, ma anche quantitativi costituenti la prassi della divisione dei lungometraggi in parti nel circuito cinematografico, dal che deriva che non è possibile ritenere che la formulazione della previsione della Comunicazione interpretativa adottata dall'Autorità induca nei destinatari l'affidamento che tale termine consenta la divisione nell'esercizio della piena e totale autonomia e avuto riguardo esclusivamente a considerazioni di palinsesto; peraltro, con riferimento all'inciso "di norma", e alla invocata applicazione di flessibilità in termini di introduzione di una soglia di tolleranza, si rileva che nell'atto di contestazione è precisamente esplicitato che *"allo stato le modalità di divisione in parti dei lungometraggi adottate dal circuito cinematografico non contemplano un numero di parti superiore a due e che la locuzione «di norma», anche ove interpretata come introduttiva di una ragionevole tolleranza rispetto alla possibile divisione in più di due parti dei film cinematografici, non giustifica un ricorso numericamente tanto rilevante – nel periodo considerato, su un totale di 101 lungometraggi cinematografici, 47 film corrispondono al 46,53% del totale – al frazionamento in tre parti"*, e la invocata prassi cinematografica di divisione in tre parti per lungometraggi di rilevante durata è adottata in via di assoluta eccezione, requisito che non caratterizza le situazioni oggetto di contestazione;

c) relativamente alla proposta di impegni, la presentazione ne è ammessa in procedimenti in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 4 agosto 2006, n. 248, mentre la società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., quale titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva, si qualifica come fornitore di contenuti televisivi e non quale fornitore di reti di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259;

d) con riguardo alle eccezioni relative alle basi di calcolo e al periodo di osservazione, si rileva quanto segue: la previsione contenuta all'articolo 3 della Comunicazione interpretativa dell'Autorità costituisce un vantaggio per le emittenti, consentendo di considerare la durata delle opere in parti separate e di non computare nel numero totale delle interruzioni pubblicitarie consentite dall'articolo 37, comma 4, del testo unico della radiotelevisione gli inserti pubblicitari diffusi negli intervalli; nondimeno, non può

prescindersi dalla evidenza in base alla quale la violazione delle disposizioni in materia pubblicitaria integra un illecito istantaneo, e non di durata, la cui rilevazione comporta automaticamente l'accertamento con le conseguenze sanzionatorie di legge, indipendentemente dalla estensione del periodo di monitoraggio delle trasmissioni; per altro verso, con riguardo alla mancata inclusione dei film prodotti per la televisione nella base di calcolo, si evidenzia come tale tipologia di opere audiovisive non siano soggette alla prassi tipica del circuito cinematografico, per cui la relativa estensione risulterebbe priva di *ratio*, mentre l'estensione alle stesse della possibilità di una divisione in più di due parti pare in vantaggio dell'emittente, in quanto consente l'esercizio dell'autonomia editoriale nel rispetto delle esigenze di palinsesto;

e) in merito al comportamento collaborativo della società concessionaria, alle logiche di mercato che presiedono alla ripartizione delle risorse pubblicitarie, nonché all'intervenuta evidente riduzione della prassi oggetto di contestazione, si rileva che una volta accertata la violazione e l'assenza di giustificazioni ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, i citati fattori concorrono quali criteri determinativi della quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi;

f) infine, in relazione alla richiesta di non applicazione del principio del cumulo materiale, essa non può essere accolta in quanto nel caso di illeciti istantanei, quali quelli oggetto di contestazione, non è possibile affermarne l'unicità della condotta, trattandosi di fatti diversi e distinti, la cui potenzialità lesiva si manifesta e si esaurisce nel singolo evento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti;*

RILEVATO che l'articolo 3, comma 1, della *Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*, di cui alla delibera 211/08/CSP, permette, ai fini del calcolo delle interruzioni pubblicitarie, consentite ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 177/05, che le opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, possano essere considerate in più parti, programmate in modo indipendente relativamente alla loro durata, a condizione che la divisione in parti, sia effettuata secondo le modalità praticate di norma nel circuito cinematografico;

CONSIDERATO che allo stato le modalità di divisione in parti dei lungometraggi adottate dal circuito cinematografico non contemplano un numero di parti superiore a due e che la locuzione «*di norma*», anche ove interpretata come introduttiva di una ragionevole tolleranza rispetto alla possibile divisione in più di due parti dei film cinematografici, non giustifica un ricorso numericamente tanto rilevante – nel periodo considerato, su un totale di 101 lungometraggi cinematografici 47 film corrispondono al 46,53% del totale – al frazionamento in tre parti;

RITENUTO, pertanto, che nel caso dei 47 lungometraggi sopra specificati la divisione in tre parti comporta la inapplicabilità della possibilità di calcolo per parti separate di cui al citato articolo 3, comma 1 della *Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*, delibera 211/08/CSP, e che, conseguentemente, per i predetti lungometraggi cinematografici il numero di interruzioni ammesse, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 177/05, debba essere determinato sulla base della durata lorda del lungometraggio complessivamente considerato;

RILEVATO, pertanto, che si riscontra il superamento del numero di interruzioni consentite in base alla durata lorda delle opere cinematografiche da parte del programma RETE 4 durante il mese di giugno 2009 per i 47 film trasmessi, elencati e sopra descritti;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del limite delle interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione di lungometraggi cinematografici, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta circoscritta al solo periodo di giugno 2009;

ORDINA

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, in quanto esercente l'emittente RETE 4, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel rilevare che non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali, si riscontra peraltro la decisa limitazione della prassi oggetto di contestazione nel periodo successivo a quello in contestazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, nella misura di euro 485.463,00 (quattrocentottantacinquemilaquattrocentosessantatre/00), pari al minimo edittale per il numero di episodi di violazione, secondo il criterio del cumulo materiale, ossia alla sanzione per la singola violazione, considerata di gravità lieve, moltiplicata per i 47 episodi di violazione;

VISTO l'articolo 38, comma 2, e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità

alla società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A, con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente RETE 4, di pagare la sanzione amministrativa di euro 485.463,00 (quattrocentottantacinquemilaquattrocento-sessantatre/00) per i 47 episodi di violazione dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 220 /09/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 16 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola